



COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA

ALLEGATO A

LINEE GUIDA SULL'UTILIZZO DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONI OCCASIONALI

Quadro normativo

Art. 54bis del D.L. 24.04.2017, n. 50:

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
 - a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
 - b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
 - c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
 - c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al *decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla *legge 23 marzo 1981, n. 91*, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
 - a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
 - b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;
 - b-bis) le società sportive di cui alla *legge 23 marzo 1981, n. 91*.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
 - a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
 - b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
 - c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
 - d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
 - a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
 - b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
 - c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*;
 - d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla *legge 11 gennaio 1979, n. 12*, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla *legge 30 marzo 2001, n. 152*.
10. ... omissis ...
11. ... omissis ...
12. ... omissis ...
13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
 - b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
 - c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
 - d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accreditamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza

- della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del *decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*.

Circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107.

Campo di applicazione

I contratti di prestazione occasionale possono essere attivati per le attività lavorative indicate nel comma 7, art. 54bis sopracitato.

Le prestazioni lavorative possono essere effettuate per una durata massima di quattro ore continue nell'arco della giornata (comma 17, art. 54bis), da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto.

Compenso

I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di ogni anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto (9,00 euro ora), ed è pari a 12,41 euro lordi ora.

Nel caso di utilizzo dei soggetti indicati nel comma 8, art. 54bis, il limite di 5.000 euro di cui al comma 1, lett. b), art. 54bis, è computato in misura pari al 75 per cento del suo importo, per cui tale limite si eleva a: 6.666 euro limite annuo per l'amministrazione Comunale – 3.333 euro limite annuo per ogni prestatore).

A tal fine sarà cura dell'Ufficio Servizi Finanziari reperire una dichiarazione di responsabilità scritta, da parte del soggetto chiamato a prestare l'attività lavorativa, dei compensi già percepiti da altri committenti nell'anno solare di riferimento.

Valore dei buoni lavoro (voucher)

Le prestazioni di lavoro occasionale, acquistabili presso l'INPS, hanno un valore di 12,41 euro ciascuno che comprende la retribuzione per il prestatore (€ 9,00), la contribuzione a favore della Gestione separata dell'Inps (€ 2,97), l'assicurazione Inail (€ 0,32) e un compenso all'Inps per la gestione del servizio (€ 0,12). Il compenso è esente da qualsiasi

imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Progetti

Le proposte di specifici Progetti finalizzati all'attivazione di contratti di prestazioni occasionali, motivate in termini di straordinarietà e contingenza di impiego, vengono presentate dai Responsabili del Servizio dei diversi Settori dell'Ente ed approvati dalla Giunta Municipale.

Le proposte di Progetti dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a) oggetto del Progetto e dettaglio delle mansioni lavorative richieste,
- b) durata del Progetto,
- c) numero complessivo di lavoratori da impiegare,
- d) numero di ore complessive necessarie per la realizzazione del Progetto,
- e) modalità e orari di impiego dei soggetti beneficiari.

Modalità di reperimento e di pagamento dei prestatori di lavoro occasionale

Il Servizio interessato alla utilizzazione di personale mediante l'attivazione dei contratti di prestazioni occasionali provvederà ad indire specifico Avviso pubblico per il reclutamento dei soggetti da impiegare per la realizzazione del Progetto approvato dalla Giunta Municipale, e a formulare apposita graduatoria sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e sulla base dei criteri e punteggi di seguito specificati.

La graduatoria si intende sempre aperta per tutta la durata temporale del Progetto.

Il Responsabile del Servizio che ha attivato il Progetto e formulato la graduatoria dovrà inoltre espletare le seguenti procedure:

- contattare i lavoratori rispettando l'ordine della graduatoria,
- documentare le eventuali rinunce espresse dai lavoratori interpellati,
- segnalare tempestivamente all'Ufficio Servizi Finanziari i nominativi dei lavoratori che avranno accettato l'incarico per permettere il loro accreditamento all'Inps, che deve avvenire prima dell'inizio del servizio,
- incontrare i lavoratori prima dell'inizio della prestazione per accertarne il possesso dei requisiti richiesti e per fornire loro tutte le indicazioni necessarie per il corretto svolgimento del servizio, anche in termini di sicurezza del lavoratore,
- predisporre l'attestazione del servizio effettivamente svolto da parte dei lavoratori e trasmetterla, ai fini del pagamento dei buoni lavoro agli interessati, al Servizio Sviluppo e Gestione Risorse Umane.

I prestatori che risulteranno idonei, e che verranno contattati per l'assunzione in servizio, devono **obbligatoriamente** essere in possesso di codice PIN fornito dall'INPS. Con tale codice sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

Le prestazioni di lavoro occasionale verranno pagate al prestatore:

- direttamente dall'INPS,
- entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione,
- attraverso accredito sul c/c bancario del prestatore o in alternativa, tramite bonifico bancario da riscuotere presso gli uffici postali, le cui spese sono a carico del prestatore.

Criteri di individuazione dei lavoratori

Ai Progetti, da attivare nell'ambito del lavoro occasionale di tipo accessorio, potranno partecipare i cittadini di entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Villesse, stante la funzione sociale dell'istituto dei buoni lavoro e l'esigenza di favorire i cittadini residenti nel Comune che si trovano senza il sostegno di un reddito,
- età minima anni 18;
- stato di disoccupazione o stato di inoccupazione o studente (lo stato di disoccupazione va comprovato dall'iscrizione al Centro per l'Impiego di Gorizia – Il cassintegrato non va considerato disoccupato perché in stato di sospensione dal lavoro),
- capacità di utilizzare tosaerba, decespugliatori, utensili da giardinaggio, utensileria edile leggera, piccoli lavori di manutenzione ordinaria (unicamente per i Progetti attivati dall'Area tecnico-manutentiva),
- capacità di svolgere in autonomia il lavoro affidato e predisposizione al lavoro di gruppo.

Le manifestazioni di interesse pervenute, a seguito di Avviso pubblico, verranno valutate in base ai sotto elencati criteri e relativi punteggi, onde elaborare una graduatoria, valida anche per l'assegnazione di eventuali altri posti oltre il numero individuato:

CRITERI	Punteggio
Non percettore di ammortizzatori sociali	4
Singolo componente del nucleo familiare	4
Sposato/convivente con coniuge/convivente NON occupato	7
Sposato/convivente con coniuge/convivente occupato	3
Punti aggiuntivi in caso di nuclei familiari con un figlio a carico	3
Punti aggiuntivi in caso di nuclei familiari con più figli a carico	6
Possesso di patente di guida di categoria superiore alla B con CQC – Carta di Qualificazione Conducenti (solo per Progetti attivati dall'Area tecnico-manutentiva)	2
Possesso di patente guida di categoria B (solo per Progetti attivati dall'Area tecnico-manutentiva)	1

Eventuali ed ulteriori punteggi potranno essere inseriti nei singoli progetti predisposti dai vari Responsabili del Servizio interessati all'attivazione dei buoni lavoro.

Le graduatorie verranno predisposte ed approvate dal Responsabile del Servizio interessato alla attivazione del Progetto.

Al fine di garantire la rotazione tra i possibili beneficiari si provvederà alla convocazione dei soggetti seguendo l'ordine di collocazione in graduatoria, partendo dal primo classificato, fino ad esaurimento della stessa.

In caso di parità di punteggio, le convocazioni per la prova di idoneità saranno effettuate sulla base del numero di protocollo assegnato alla "manifestazione di interesse" depositata.

Coloro che, qualora convocati, rinuncino a prendere servizio verranno collocati d'ufficio in fondo alla graduatoria.

Esaurita la graduatoria si procederà alla chiamata dei lavoratori ripartendo dal primo classificato.

NORME FINALI

In sede di approvazione della proposta di Progetto presentata dal Responsabile del Servizio, la Giunta Municipale potrà prevedere specifici e/o ulteriori criteri per la formazione della graduatoria.